



**FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA**  
A CARATTERE SCIENTIFICO – DI DIRITTO PUBBLICO (D.M. 28/4/2006)  
27100 PAVIA – V.le Golgi, 19  
Tel. 0382-503381  
Cod. Fiscale n° 00303490189 – Partita IVA n° 00580590180

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO –  
OCCORRENTE PER 36 MESI MEDIANTE GARA AGGREGATA ALLA  
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA  
(CAPOFILA)**

**E ALLE SEGUENTI AZIENDE (MANDANTI):  
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO  
A.O. SACCO**

**COD. GARA: 6002360 - COD. CIG. 6211549C61**

***Chiarimenti***

**1. DOMANDA:** si chiede di specificare la voce di tariffa (PAT Inail) del personale operaio e conteggio ratei per queste mansioni, si richiede per ogni mansione se i ratei di ferie, ex festività e festività infrasettimanali devono essere calcolati su cinque o sei giorni settimanali.

**1. RISPOSTA:** Per quanto riguarda i profili professionali inseriti nell’appalto, Vi invitiamo a fare riferimento al Tariffario Inail dei Premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, in relazione ai profili sottospecificati, le stazioni appaltanti adottano le seguenti voci di tariffa:

- o Operatori amministrativi: voce 0722;
- o Operatori sanitari: voce 0311.

Per quanto riguarda gli operatori tecnici quali operaio edile, elettricista, idraulico, posatore di pavimenti sono assimilabili alle qualifiche rientranti nel campo dell’edilizia; siccome di tali figure non si hanno riscontri storici qualora la Stazione Appaltante dovesse richiederne l’utilizzo verranno fatte le opportune comunicazioni all’INAIL.

Il conteggio dei ratei per le mansioni del personale operaio, così come quello relativo a tutte le altre mansioni, deve essere computato sulla base delle maturazioni legali e contrattuali.

**2. DOMANDA:** si chiede di conoscere come sono state determinate le basi di calcolo per gli straordinari che sono riportate nel capitolato

**2. RISPOSTA:** Sono state calcolate in base al CCNL vigente

**3. DOMANDA:** in merito al punto E) del disciplinare vorremmo richiedere il seguente chiarimento: Per settore oggetto della gara si intende somministrazione di lavoro in genere

**3. RISPOSTA:** Si

**4. DOMANDA:** l'art. 3 punto G) ed all'art. 10 è indicata la richiesta di una garanzia provvisoria, ma non ne è specificato l'importo. Vi è possibile indicare la cifra su cui calcolare la suddetta garanzia?

**4. RISPOSTA:** L'importo della cauzione è da calcolarsi sull'importo presunto della gara quindi € 326.800 al 2%, € 163.400 al 1%

**5. DOMANDA:** La fidejussione definitiva potrà essere ripartita su più assicurazioni / banche, dal momento che saranno richieste tre distinte garanzie definitive quanti sono gli enti coinvolti dalla procedura, così da distribuire meglio gli oneri finanziari.

**5. RISPOSTA:** Si

**6. DOMANDA:** Al medesimo art. 3 punto P), viene richiesto di allegare alla documentazione di gara i "DUVRI debitamente compilati nelle parti di competenza". Siccome nella somministrazione di lavoro non vi sono rischi interferenziali (i dipendenti somministrati sono sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatore e, per quanto attiene alla sicurezza, afferiscono in toto al DVR dell'Utilizzatore), Vi chiedo di rivedere questo punto. Per lo stesso motivo si chiede la modifica del Capitolato al punto 5, ultimi paragrafi, e al punto 8, lettere j e segg., nonché dell'art. 23.

**6. RISPOSTA:** il D.U.V.R.I. viene redatto ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che è denominato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di **somministrazione**", che obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare diverse attività finalizzate a promuovere la cooperazione e il coordinamento, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato.

Occorre precisare che il D.V.R. dell'utilizzatore non sostituisce il D.U.V.R.I.; si tratta infatti di documentazione coerente, correlate, ma non alternative. Infatti nel D.V.R. non sono contemplati i rischi interferenziali che possono interessare i lavoratori somministrati, rischi per i quali va elaborato un apposito documento, il D.U.V.R.I.

Non rientrando l'appalto trattato tra le esclusioni indicate dalla normativa, la Fondazione ritiene doveroso redigere questo documento e trasmetterlo a tutte le ditte partecipanti, attraverso cui fornire ulteriori informazioni in merito al luogo di lavoro, alle attività e ai rischi lavorativi degli ambienti in cui i lavoratori somministrati andranno a operare. L'offerente è quindi tenuto a prenderne atto e compilare le schede "N" e "O" nella parte di interesse per quanto riguarda quello dell'IRCCS Policlinico San Matteo ed a redigere le parti "da compilare" in quello dell'ICP.

**7. DOMANDA:** All'art. 2 del capitolato è correttamente richiamata la "Clausola sociale". Chiedo la possibilità di conoscere le caratteristiche del Personale che eventualmente sarà passato dal vecchio al nuovo aggiudicatario. Questo anche al fine di calcolare correttamente contributi (eventuali sgravi contributivi, anche legati a personale con sgravi per mobilità o somministrati assunti a tempo indeterminato) e maturazioni (quali, ad esempio, l'esatto numero di giorni di ferie, 26 o 28 per il personale che lavora su 5 giorni settimanali, 30 o 32 per il personale che lavora su 6 giorni settimanali). Qualora non fosse possibile conoscere le caratteristiche del personale oggi in forza, chiedo se è possibile specificare quali sono i dettagli

contributivi e le maturazioni contrattuali da calcolare nel costo orario, così da garantire la parità di condizioni tra i concorrenti.

**7. RISPOSTA: A.O. Sacco:** tutto il personale è somministrato a tempo determinato; su 5 gg lavorati, giorni di ferie : 26 + 4 festività sopresse

**IRCCS Policlinico San Matteo:** dato non disponibile

**ICP:** dato non disponibile

**8. DOMANDA:** A pagina 9, quinto capoverso, si legge che “Le prestazioni del personale amministrativo somministrato si svolgeranno in orario diurno, per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.” Chiedo se è corretto considerare turnisti tutti gli altri profili (personale sanitario ed operai e tecnici).

**8. RISPOSTA:** Si è corretto

**9. DOMANDA:** Al punto 9, costo del servizio, è specificato che verrà corrisposto all’aggiudicatario il solo ammontare per le ore effettivamente lavorate. Chiedo conferma che anche le festività infrasettimanali del personale amministrativo non potranno essere fatturate.

**9. RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nel Capitolato di Gara

**10. DOMANDA:** Sotto la tabella A) di pagina 16 è scritto che “Al collaboratore professionale sanitario - infermiere - Cat. D compete anche la voce stipendiale "Indennità professionale specifica" valore annuo lordo per dodici mensilità € 433,80 (€ 36,15 mensili)”: chiedo conferma che tale indennità NON sia da considerarsi nel moltiplicatore offerto (mi pare evidente per come è chiesto di presentare il ricarico, da applicarsi per tutte le figure professionali e sempre sulla sola retribuzione oraria).

**10. RISPOSTA:** Si conferma che l’indennità in questione è già ricompresa nella quantificazione della tariffa oraria. **A questo proposito, si segnala che nella tabella A) all’ultima riga in corrispondenza della voce “Collaboratori professionali Sanitari – Infermiere Cat. D” la quantificazione della tariffa è errata, in quanto l’indicato valore di Euro 11,89 deve essere sostituito dal valore di Euro 12,12**

**11. DOMANDA:** Al punto 14 sono richieste delle garanzie che paiono in contrasto con il D.Lgs. 276/03, che stabilisce “Art. 26 - Responsabilità civile - Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni”. Lo stesso è ribadito in vari pronunciamenti del Ministero della P.A. Vi chiedo una verifica ed un’eventuale correzione del suddetto articolo.

**11. RISPOSTA:** Si precisa che nessuna polizza verrà chiesta all’aggiudicatario.

**12. DOMANDA:** Vi chiedo una specifica riguardante l'assicurazione INAIL dei lavoratori da somministrare con le qualifiche B - magazziniere mulettista e BS - posatore. E' corretto utilizzare la voce di tariffa 0311 - "ospedali e case di cura" anche per questo Personale, oppure sono previste voci di tariffa specifiche? In caso affermativo, potreste comunicare quali sono?

**12. RISPOSTA:** Si veda risposta quesito n. 1

**13. DOMANDA:** In relazione al CAPITOLATO segnaliamo le seguenti osservazioni:

ART. 5 pag 10, ART 6 pag. 12 lettere i) j) e ART 8 pag 14 e seguenti, lettere j) jji) k) m) n) : gli obblighi di cui D.Lgs 81/08 sono a carico dell’utilizzatore, ai sensi dell’art 3 c. 5 del citato decreto e 22 c. 5 D. Lgs 276/03.

**13. RISPOSTA:** L'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 276/03, a cui rimanda anche il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dà la possibilità che gli obblighi di prevenzione e protezione possano essere messi a carico del somministratore, facendone espressa menzione nel contratto.

### **Articolo 3 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Omissis..

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003(N), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

### **Comma 5 dell'articolo 23 - decreto legislativo 10 settembre 2003**

5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. **Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.** Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

**14. DOMANDA:** Il medico competente è dell'utilizzatore ai sensi di legge e pertanto non può essere posto a carico del somministratore né la scelta né i relativi costi, così come i dispositivi (pag. 12). L'organizzazione (lettera k) è in capo all'utilizzatore poiché il lavoratore è sotto la sua direzione e controllo. Rispetto a tutti gli obblighi di sicurezza di cui alle citate leggi, il somministratore potrà solo eventualmente rilasciare gli attestati in fase pre assuntiva, e quindi svolgere solo tale attività, gli ulteriori oneri sono a carico dell'utilizzatore in quanto datore di lavoro (pag. 14).

**14. RISPOSTA:** tra i compiti del Datore di Lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al comma 1) let. a) è prevista la nomina formale del proprio Medico Competente, che effettuerà la sorveglianza sanitaria e la tenuta dei relativi documenti sanitari. Non è quindi fattibile far rientrare nelle responsabilità dell'utilizzatore tale compito che prevede precise responsabilità.

Per quanto riguarda i dispositivi, si fa riferimento agli eventuali D.P.I. personalizzati, per particolari idoneità fisiche del personale fornito dal somministratore. I D.P.I. di uso comune sono a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riportato alla lettera K, in merito all'organizzazione si fa riferimento alle modalità di comunicazione che dovranno essere organizzate con l'utilizzatore, al fine di poter adempiere in modo adeguato, gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti del soggetto che opererà all'interno dei luoghi di lavoro del utilizzatore, come quanto riportato nel punto JJJ) far partecipare il comministrato al percorso formativo d'accesso in atto presso la Fondazione.

**15. DOMANDA:** ART 8 n) si precisa che trattandosi di servizio di somministrazione lavoro e non di appalto non vi sono rischi da interferenza poiché nella fattispecie l'agenzia fornisce un lavoratore alle dirette dipendenze, organizzazione e direzione dell'utilizzatore e pertanto alcuna valutazione dei rischi da parte dell'agenzia dovrà essere effettuata. Si veda Circolare 5/2011 Ministero del Lavoro e art 27-28-29 D.Lgs 276/03 che differenziano appalto e somministrazione.

**15. RISPOSTA:** il D.U.V.R.I. viene redatto ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che è denominato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di **somministrazione**", che obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare diverse attività finalizzate a promuovere la cooperazione e il coordinamento, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato.

Occorre precisare che il D.V.R. dell'utilizzatore non sostituisce il D.U.V.R.I.; si tratta infatti di documentazione coerente, correlate, ma non alternative. Infatti nel D.V.R. non sono contemplati i rischi interferenziali che possono interessare i lavoratori somministrati, rischi per i quali va elaborato un apposito documento, il D.U.V.R.I.

Non rientrando l'appalto trattato tra le esclusioni indicate dalla normativa, la Fondazione ritiene doveroso redigere questo documento e trasmetterlo a tutte le ditte partecipanti, attraverso cui fornire ulteriori informazioni in merito al luogo di lavoro, alle attività e ai rischi lavorativi degli ambienti in cui i lavoratori somministrati andranno a operare. L'offerente è quindi tenuto a prenderne atto e compilare le schede "N" e "O" nella parte di interesse per quanto riguarda quello dell'IRCCS Policlinico San Matteo ed a redigere le parti "da compilare" in quello dell'ICP

**16. DOMANDA:** ART. 9 ultimo comma si ricorda che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art 26 D.Lgs 276/03.

**16. RISPOSTA:** Si veda risposta al quesito n. 11

**17. DOMANDA:** ART. 11 ultimo comma si segnala che la società aggiudicataria non può impegnarsi per altri ma può sensibilizzare il lavoratore al rispetto degli obblighi.

**17. RISPOSTA:** Non si tratta di chiarimento

**18. DOMANDA:** ART. 14 la responsabilità dell'Agenzia deve essere legata a fatto dipendente da suo inadempimento; la Stazione appaltante non può vincolare l'Agenzia ad una durata contrattuale prestabilita dalla stessa; la SA non può chiedere un originale o copia autentica di una polizza di proprietà dell'Agenzia, fermo restando che nessun obbligo in tale senso può essere imposto (anche ai sensi della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e AVCP 100/2012); ultimo comma si segnala che il somministratore non si può far garante dei fatti dei somministrati, ma come detto può sensibilizzare i predetti al rispetto di questi obblighi di cui saranno diretti responsabili, salvo i terzi la cui responsabilità è a carico dell'utilizzatore ex art 26 D. Lgs 276/03

**18. RISPOSTA:** Si veda risposta al quesito n. 11

**19. DOMANDA:** ART 19 l'art. 136 c. 4 e 5 D. Lgs 163/06 non sembra pertinente al Servizio di gara. Rispetto all'applicazione dell'art . 140 si chiede di specificare che per "medesime condizioni" non si intendono quelle di offerta economica, che invece sono strettamente legate alle capacità dei competitors.

**19. RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato all'art. 19, per medesime condizioni s'intendono le specifiche tecniche richieste inerenti al servizio.

**20. DOMANDA:** ART. 23 non trattandosi di appalto il DUVRI non dovrà essere redatto, se ne chiede lo stralcio

**20. RISPOSTA:** Si veda risposta al quesito n. 15

**DOMANDA:** Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 2 del Capitolato Speciale "CARATTERISTICHE DEL PERSONALE RICHIESTO E CLAUSOLA SOCIALE" si ritiene fondamentale per la corretta determinazione del costo del lavoro e degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori avere le seguenti informazioni:

- I. Tipologia contrattuale attualmente in corso tra lavoratore e somministratore ( contratto a tempo indeterminato o determinato);
- II. Anzianità di servizio dei lavoratori con l'azienda utilizzatrice;
- III. Scadenza dei contratti attualmente in corso.

**RISPOSTA:** Per l'A.O. Sacco e l'IRCCS Policlinico san Matteo contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con anzianità inferiore al limite dei 36 mesi.

**DOMANDA:** Richiediamo se il personale impiegato è al momento provvisto di quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale alla lettera J punti:

- I. Attestati di informazione, formazione e addestramento ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e integrazioni successive;
- II. Attestati di formazione su rischi specifici (inerenti le attività svolte presso le strutture della Stazione Appaltante);
- III. Attestati di formazione, addestramento e abilitazione di legge per l'utilizzo di specifiche attrezzature;
- IV. Documentazione e/o autorizzazioni sanitarie laddove previste;
- V. Giudizi di idoneità alla mansione emessi dal medico competente e relative prescrizioni;

**RISPOSTA:** il personale è in possesso di idoneità alla mansione specifica. VEDI RISPOSTA SACCO

**DOMANDA:** si segnala ulteriormente che quanto previsto dal Capitolato di gara sul tema sicurezza è in contrasto con la normativa vigente, infatti L'articolo 3, comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e s.m.i, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto 81/08 sono a carico dell'utilizzatore. Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI...).

**RISPOSTA:** Si veda risposta ai quesiti 13 e 14

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE  
E GESTIONE BENI E SERVIZI  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**